



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Direzione Didattica
e Servizi agli Studenti

*Decreto Rettorale * del **

(n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus)*

Tit. I cl. 3

Oggetto: Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2024-2025

IL RETTORE

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il D.Lgs. n. 68/2012 sulla Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti;

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";

Visto il Decreto Ministeriale 26 giugno 2020, n. 234 "Estensione esonero totale e parziale dal contributo annuale - Università Statali";

Visto il Decreto Ministeriale 3 agosto 2021, n.1014 "Esoneri totali e parziali dal contributo onnicomprensivo annuale da parte delle università per gli studenti delle Università statali a decorrere dall'a.a. 2021/2022";

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012 e s.m.i.;

Richiamato il Regolamento delle carriere studentesche di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 3948 del 30 settembre 2019 e modificato dal D.R.U. n. 5592 del 9 novembre 2022;

Richiamata la delibera n. 11/2024/VI/1 del 16 luglio 2024 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all'approvazione del Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2024-2025;

Preso atto del parere favorevole espresso in data 17 luglio 2024 dal Consiglio delle e degli Studenti in merito al Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2024-2025;

Università degli Studi di Torino

Area Servizi agli Studenti

Complesso Aldo Moro - Palazzina D - Via S. Ottavio 12/B - 10124 Torino

E-Mail servizistudenti.ateneo@unito.it



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Richiamata la delibera n. 7/2024/VIII/1 del 19 luglio 2024 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2024-2025;

DECRETA

È emanato il Regolamento Tasse e Contributi dell'Università degli Studi di Torino per l'a.a. 2024-2025, il cui testo è allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Il Rettore (*)
Prof. Stefano Geuna

Visto:
Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti (*)
Dott. Massimo Bruno

() Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*



REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI A.A. 2024-2025

SOMMARIO

PARTE I	3
NORME GENERALI	3
ART. 1 – PREMESSE E NORME GENERALI	3
1.1 - PREMESSE.....	3
1.2 - NORME GENERALI.....	4
1.3 - ENTRATA IN VIGORE E AMBITO DI APPLICAZIONE	4
PARTE II	5
CORSI DI STUDIO DI PRIMO LIVELLO (LAUREE TRIENNALI) E CORSI DI STUDIO DI SECONDO LIVELLO (LAUREE MAGISTRALI, MAGISTRALI A CICLO UNICO E ANTE D.M. 509/99)	5
ART. 2 - CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO UNICO	5
ART. 3 - ESONERI E RIDUZIONI DELLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	8
3.1 - ESONERI AI SENSI DELLA NORMATIVA MINISTERIALE: LEGGE N. 232/2016, D.M. N. 234/2020 E D.M. N. 1014/2021	8
3.2 - ESONERI PER BORSISTI EDISU.....	9
3.3 - ALTRI ESONERI.....	10
ART. 4 - OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ISEE PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 13	
4.1 - ISEE VALIDO PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO.....	13
4.2 – RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO UNICO IN BASE AL PIL PRO-CAPITE PPA	14
ART. 5 - MODALITÀ E SCADENZE DI PAGAMENTO DELLE TASSE E DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO UNICO	17
ART. 6 - CONTRIBUTI PER SERVIZI PRESTATI SU RICHIESTA	19
6.1 - CONTRIBUTI PER SERVIZI DEI CORSI DI STUDIO.....	19
6.1.1. Corso di laurea in Management dell'Informazione e della Comunicazione Aziendale.....	19
6.1.2. Corso di laurea in Business & Management e Corso di laurea magistrale in Business Administration	20
6.1.3. Corsi di “Didattica online” dei Dipartimenti di Giurisprudenza e di Management.....	21
6.2 - CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI.....	27
ART. 7 - INDENNITÀ DI MORA E SANZIONI	30



ART. 8 - RATEIZZAZIONI	30
ART. 9 - RIMBORSI	31
ART. 10 - ACCERTAMENTI E SANZIONI	32
ART. 11 - COMMISSIONE EQUITATIVA	34
PARTE III	35
TERZO LIVELLO E ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE	35
ART. 12 – ISCRIZIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI (CORSI SINGOLI)	35
ART. 13 – FOUNDATION PROGRAMME	36
ART. 14 - MASTER	37
14.1 - RIMBORSI	37
14.2 - ESONERI.....	38
14.3 - ALTRI CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	38
ART. 15 - DOTTORATI DI RICERCA	39
15.1 - ESONERI.....	39
15.2 - RIMBORSI	39
15.3 - ALTRI CONTRIBUTI	40
ART. 16 - ESAMI DI STATO E PROVE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE PROFESSIONALE	40
16.1 - ALTRI CONTRIBUTI	40
16.2 - ESONERI.....	41
16.3 - RIMBORSI	41
ART. 17 - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	42
17.1 - PRIMA RATA	42
17.2 - SECONDA E TERZA RATA	43
17.3 - ESONERI.....	43
17.4 - RICOGNIZIONE	44
17.5 - ALTRI CONTRIBUTI	44
17.6 - INDENNITÀ DI MORA E SANZIONI	44
17.7 - RIMBORSI	45
ART. 18 - CORSI DI PERFEZIONAMENTO	46
18.1 - NORME DI RIMBORSO E RINUNCE	46
18.2 - ALTRI CONTRIBUTI	46
ART. 19 - CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	46
19.1 - RIMBORSI	47
ART. 20 – ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE	47
ALLEGATO/ANNEX A	48



PARTE I NORME GENERALI

ART. 1 – PREMESSE E NORME GENERALI

1.1 - PREMESSE

Il presente Regolamento disciplina la contribuzione studentesca nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle vigenti disposizioni di legge.

Per avere un'iscrizione in regola e poter usufruire dei servizi erogati dall'Università bisogna assolvere al pagamento delle singole rate della contribuzione studentesca secondo quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi dei relativi anni accademici e non avere posizioni debitorie aperte di qualsiasi natura con l'Università, fatti salvi i piani di rateizzazione concordati.

Coloro che hanno posizioni debitorie aperte di qualsiasi natura (a titolo meramente esemplificativo contribuzione studentesca, indennità di more, restituzione della borsa per la mobilità internazionale, prestiti d'onore, etc.) non possono effettuare alcun atto di carriera.

A titolo esemplificativo, per i Corsi di Studio non sarà consentito effettuare l'iscrizione ad anni accademici successivi, il sostenimento degli esami di profitto e dell'esame di laurea.

In caso di chiusura o sospensione della carriera, qualunque posizione debitoria deve essere sanata in riferimento a quanto dovuto fino all'ultimo anno accademico di iscrizione attiva.

Per effettuare i pagamenti, è necessario accedere con le proprie credenziali alla MyUniTO – Sezione Tasse e scegliere la modalità di pagamento preferita tra quelle disponibili tramite la piattaforma PagoPA.

Agli importi dovuti potranno essere applicate eventuali commissioni, a seconda della modalità di pagamento scelta.

Non è possibile effettuare il pagamento della contribuzione studentesca tramite bonifico bancario direttamente sul conto di Ateneo, ad eccezione dei bonifici provenienti da conti correnti esteri.

I termini di scadenza contemplati dal presente Regolamento si conteggiano secondo il calendario comune.



Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa di riferimento vigente.

1.2 - NORME GENERALI

Laddove siano previsti, non sono rimborsabili gli importi versati per:

- test di ammissione, salvo nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento;
- imposta di bollo;
- diritti SIAE;
- eventuali commissioni a seconda del sistema di pagamento scelto;
- indennità di mora, pagate a qualsiasi titolo, ad eccezione dei casi:
 - la cui responsabilità sia attribuibile all'Amministrazione;
 - in cui la mora a seguito di un pagamento tardivo della contribuzione non sia dovuta;
 - in cui il pagamento tardivo non sia dovuto.

L'eventuale rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, laddove previsto, avverrà direttamente da parte dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte, secondo i tempi e le modalità previsti dal proprio bando.

1.3 - ENTRATA IN VIGORE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione e si applica all'offerta formativa dell'Ateneo per l'a.a. 2024-2025, ivi comprese le procedure propedeutiche alla relativa iscrizione, nonché, nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento riferito al successivo anno accademico, alle procedure propedeutiche all'iscrizione all'a.a. 2025-2026.

Per gli esami di stato, il presente Regolamento si applica alle sessioni successive alla sua entrata in vigore e fino all'entrata in vigore del Regolamento riferito al successivo anno accademico.



PARTE II

CORSI DI STUDIO DI PRIMO LIVELLO (LAUREE TRIENNALI) E CORSI DI STUDIO DI SECONDO LIVELLO (LAUREE MAGISTRALI, MAGISTRALI A CICLO UNICO E ANTE D.M. 509/99)

ART. 2 - CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO UNICO

Per la generalità dei Corsi di Studio è previsto un contributo onnicomprensivo unico per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi.

In aggiunta al contributo onnicomprensivo unico sopra indicato, sono dovuti i seguenti importi:

- tassa regionale per il diritto allo studio universitario: € 140,00;
- imposta di bollo secondo la normativa vigente: € 16,00.

Non rientrano nel contributo onnicomprensivo unico i contributi per i servizi prestati su richiesta di studenti/studentesse per esigenze individuali di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

L'importo del contributo onnicomprensivo unico si differenzia in base a:

- impegno a tempo pieno o tempo parziale
- condizione economico-patrimoniale risultante dal valore ISEE.

Ai fini del calcolo del contributo onnicomprensivo unico si utilizza esclusivamente l'ISEE valido per le PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (vedasi Art. 4).

Nei soli casi contemplati all'art. 4.2 si utilizza il PIL PRO-CAPITE PPA (o l'ISEE PARIFICATO).



Per iscrizioni a Corsi di Studio di I e II livello con impegno FULL-TIME

Valore ISEE	Importo contributo unico per iscrizioni dal 2° anno di iscrizione fino al 1° anno fuori corso
€ 0,00 - € 26.000,00	€ 40,00
€ 26.000,01 - € 40.000,00	€ (ISEE x 0,059117647) - 1319,705882
€ 40.000,01 - € 85.000,00	€ (ISEE x 0,039888889) - 550,55555556
Superiore a € 85.000,00	€ 2.840,00

Valore ISEE	Importo contributo unico per iscrizioni al 2° anno fuori corso
€ 0,00 - € 26.000,00	€ 200,00
€ 26.000,01 - € 40.000,00	€ (ISEE x 0,059117647) - 1319,705882 con un valore minimo di € 200,00
€ 40.000,01 - € 85.000,00	€ (ISEE x 0,039888889) - 550,55555556
Superiore a € 85.000,00	€ 2.840,00

Valore ISEE	Importo contributo unico per iscrizioni dal 3° anno fuori corso
€ 0,00 - € 26.000,00	€ 200,00
€ 26.000,01 - € 40.000,00	€ (ISEE x 0,059117647) - 1319,705882 con un valore minimo di € 200,00
€ 40.000,01 - € 85.000,00	€ (ISEE x 0,044333333) - 728,3333333
Superiore a € 85.000,00	€ 3.040,00



Per iscrizioni a Corsi di Studio di I e II livello con impegno PART-TIME e Corsi di Studio vecchio ordinamento ante D.M. 509/99

Valore ISEE	Importo contribuito unico per iscrizioni dal 2° anno di iscrizione fino al 1° anno fuori corso
€ 0,00 - € 26.000,00	€ 40,00
€ 26.000,01 - € 40.000,00	€ (ISEE x 0,035470588) - 791,8235294 con un valore minimo di € 40,00
€ 40.000,01 - € 85.000,00	€ (ISEE x 0,023933333) - 330,3333333
Superiore a € 85.000,00	€ 1.704,00

Valore ISEE	Importo contribuito unico per iscrizioni al 2° anno fuori corso
€ 0,00 - € 26.000,00	€ 200,00
€ 26.000,01 - € 40.000,00	€ (ISEE x 0,035470588) - 791,8235294 con un valore minimo di € 200,00
€ 40.000,01 - € 85.000,00	€ (ISEE x 0,023933333) - 330,3333333
Superiore a € 85.000,00	€ 1.704,00

Valore ISEE	Importo contribuito unico per iscrizioni dal 3° anno fuori corso
€ 0,00 - € 26.000,00	€ 200,00
€ 26.000,01 - € 40.000,00	€ (ISEE x 0,035470588) - 791,8235294 con un valore minimo di € 200,00
€ 40.000,01 - € 85.000,00	€ (ISEE x 0,0266) - 437
Superiore a € 85.000,00	€ 1.824,00

L'importo del contributo onnicomprensivo unico è arrotondato alla seconda cifra decimale.

Per il **Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali** è prevista una contribuzione aggiuntiva di **€ 4.000,00**, da versare in



due rate di pari importo unitamente alla seconda e alla terza rata di contribuzione studentesca.

Tale contribuzione non è dovuta per studenti/studentesse:

- fuori corso, ad eccezione di coloro che devono frequentare i Laboratori CCR.
- con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.
Le persone con disabilità il cui grado di invalidità sia compreso tra il 50% e il 65% sono esonerate dal versamento della sola seconda rata di contribuzione aggiuntiva.
La certificazione per ottenere l'esonero deve essere presentata alla Segreteria Studenti di appartenenza.
- iscritti/e alla Scuola di Studi Superiori di Torino.

ART. 3 - ESONERI E RIDUZIONI DELLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

3.1 - ESONERI AI SENSI DELLA NORMATIVA MINISTERIALE: LEGGE N. 232/2016, D.M. N. 234/2020 E D.M. N. 1014/2021

Di seguito sono riportate le condizioni di esonero previste sulla base dei requisiti di merito e del valore ISEE:

Contributo onnicomprensivo unico: requisiti di merito previsti			
Anno di iscrizione	1° anno	2° anno	Anni successivi fino al 1° fuori corso
Requisito di merito richiesto	Nessun requisito	10 CFU tra l'11 agosto 2023 e il 10 agosto 2024	25 CFU tra l'11 agosto 2023 e il 10 agosto 2024
Contributo onnicomprensivo unico: formule di calcolo dell'importo in base al valore ISEE con impegno FULL-TIME			
ISEE inferiore o uguale a € 26.000,00		€ 0,00	
ISEE compreso tra € 26.000,01 e € 40.000,00		€ (ISEE x 0,060294118) - 1386,764706	
ISEE compreso tra € 40.000,01 e € 85.000,00		€ (ISEE x 0,039111111) - 539,4444444	
ISEE superiore a € 85.000,00		€ 2.785,00	



Contributo onnicomprensivo unico: formule di calcolo dell'importo in base al valore ISEE con impegno PART-TIME	
ISEE inferiore o uguale a € 26.000,00	€ 0,00
ISEE compreso tra € 26.000,01 e € 40.000,00	€ (ISEE x 0,036176471) - 832,0588235
ISEE compreso tra € 40.000,01 e € 85.000,00	€ (ISEE x 0,023466667) - 323,6666667
ISEE superiore a € 85.000,00	€ 1.671,00

NOTA BENE: non vengono conteggiati i crediti relativi a convalide (ad es. per abbreviazioni di carriera per studi accademici esteri e svolti in Italia, trasferimenti in ingresso o passaggi di Corso di Studio), mentre vengono conteggiati i crediti riconosciuti per periodi di mobilità internazionale, programmi per il conseguimento di doppi titoli, tirocini ed ECDL.

A coloro che effettuano abbreviazioni di carriera, trasferimenti in ingresso, passaggi di Corso di Studio, ecc. sono conteggiati pertanto i crediti conseguiti nel periodo di riferimento e non i crediti convalidati.

3.2 - ESONERI PER BORSISTI EDISU

Coloro che sono iscritti al primo anno e richiedono la borsa di studio EDISU, nelle more dell'acquisizione della graduatoria dei vincitori o idonei di borsa di studio EDISU, sono tenuti al pagamento della prima rata della contribuzione studentesca.

Qualora costoro risultino:

- vincitori o idonei di borsa di studio EDISU hanno diritto al rimborso della prima rata e non sono tenuti al pagamento della seconda, terza e quarta rata;
- esclusi dalla borsa di studio EDISU, sono tenuti a regolarizzare la loro posizione con il pagamento della seconda, terza e quarta rata, in base alla fascia contributiva attribuita.

Il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio verrà effettuato direttamente dall'Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte, secondo i tempi e le modalità indicate dal proprio Regolamento.

Coloro che si iscrivono ad anni successivi al primo e che richiedono la borsa di studio EDISU hanno diritto alla sospensione del pagamento della prima e della seconda rata, ma sono comunque tenuti al pagamento dell'imposta di bollo.



Qualora costoro risultino:

- vincitori o idonei di borsa di studio EDISU, non sono tenuti al pagamento delle 4 rate di contribuzione;
- esclusi dalla borsa di studio EDISU, sono tenuti al pagamento delle 4 rate di contribuzione sulla base della fascia contributiva attribuita.

3.3 - ALTRI ESONERI

Le persone con **disabilità**, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'**invalidità** pari o superiore al 66% sono tenute al pagamento della sola imposta di bollo.

Le persone con disabilità il cui grado di invalidità sia compreso tra il 50% e il 65% sono tenute al pagamento della prima rata (tassa regionale per il diritto allo studio universitario e imposta di bollo) e della seconda rata, mentre sono esonerate dal versamento della terza e quarta rata.

La certificazione per ottenere l'esonero deve essere presentata alla Segreteria Studenti di appartenenza.

Sono tenute al pagamento della sola **imposta di bollo** le seguenti categorie:

- persone cui sia riconosciuto lo status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28/07/51, ratificata con Legge 24 luglio 1954, n. 722, previa esibizione del documento attestante la posizione;
- persone cui sia riconosciuto lo status di protezione sussidiaria, previa esibizione del documento attestante la posizione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 251 del 19 novembre 2007;
- persone che sono in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell'art. 31 della Legge 26 dicembre 1981, n. 763, e dell'attestazione che versano in stato di bisogno accertato ai sensi dell'articolo 9 della Legge stessa. Inoltre sono esonerate dal pagamento delle tasse e dei contributi per il periodo di due anni, dalla data del rimpatrio.
- stranieri/e beneficiari/e di borse di studio del Governo italiano;
- le persone ricomprese nelle casistiche di cui all'art. 30 della Legge n. 118 del 30 marzo 1971 (i figli dei beneficiari della pensione di inabilità; gli orfani di guerra; i ciechi civili; i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli), nonché le persone cui sia stato riconosciuto lo status di vittime del dovere ai sensi della normativa vigente e i loro figli;
- studenti e studentesse iscritti/e presso università estere e partecipanti a programmi di mobilità strutturata per il rilascio del doppio titolo, per i quali sia stata stipulata una convenzione o accordo che preveda la reciprocità della contribuzione, ovvero il pagamento della stessa presso la sola università di origine.



Sono tenute al pagamento della sola **prima rata (tassa regionale per il diritto allo studio universitario e imposta di bollo)** le seguenti categorie:

- persone con status di protezione temporanea “Emergenza Ucraina”, ai sensi della Direttiva UE 2001/55/CE, del DPCM 28 marzo 2022 e della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 395.
- protezione complementare ai sensi del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 per i motivi di cui agli articoli 18 (protezione sociale), 18-bis (vittime di violenza domestica), 32, comma 3.
- partecipanti al progetto AGON promosso dal CUS Torino in collaborazione con la Regione Piemonte, il Politecnico di Torino e l'Università degli Studi di Torino;
- iscritti/e ai Corsi di Studio della SUIISM appartenenti al contingente riservato ad atleti ed atlete medagliati/e;
- studenti-atleti e studentesse-atlete inseriti/e nel programma *Dual Career* di Ateneo che siano risultati vincitori/vincitrici degli appositi bandi per benefici economici;
- iscritti/e alla Scuola di Studi Superiori di Torino;
- iscritti/e alla Scuola di MD/Phd;
- partecipanti a progetti per i quali sia stata stipulata convenzione o accordo che preveda nello specifico l'esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo unico;
- studenti e studentesse inseriti nel progetto UNICORE;
- studenti e studentesse *careleavers* ossia, secondo l'art. 1, comma 250, della Legge n. 205 del 2017, “*coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria*”, giovani che hanno trascorso la loro infanzia in affidato, case famiglie/comunità e che a 18 anni escono da ogni tutela.

Costoro sono esonerati/e fino al compimento del 30° anno di età, qualora siano in possesso dei seguenti requisiti di merito:

- nel caso siano iscritti/e all'università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del Corso di Studio, aumentata di uno;
- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari;
- nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi;
- nel caso di iscrizione al primo anno accademico, non sono previsti requisiti di merito.

Esclusivamente per coloro che sono in possesso di un ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario per l'a.a. 2024-2025:

- in presenza di un nucleo familiare ai fini ISEE di almeno 2 componenti contemporaneamente iscritti/e a un Corso di Studio attivato presso l'Università



degli Studi di Torino, il/la secondo/a dei/delle componenti iscritti/e ha diritto ad una riduzione del 25% dell'importo contributo onnicomprensivo unico;

- in presenza di un nucleo familiare ai fini ISEE di almeno 3 componenti contemporaneamente iscritti/e a un Corso di Studio attivato presso l'Università degli Studi di Torino, il/la secondo/a dei/delle componenti iscritti/e ha diritto ad una riduzione del 25% dell'importo contributo onnicomprensivo unico e l'ultimo/a dei/delle componenti iscritti/e è esonerato totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo unico.

Sono esonerati/e dal pagamento della terza e quarta rata coloro che sono iscritti/e, ai sensi dell'accordo fra l'Università degli Studi di Torino ed ESCP Europe, al corso Master in Management di ESCP Europe Business School e ai corrispondenti corsi di laurea dei Dipartimenti di Management e di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche.

In alternativa alla sospensione, per la nascita/adozione di ciascun figlio/figlia, le studentesse e gli studenti possono usufruire dell'abbattimento del 50% del contributo onnicomprensivo unico riferito ad un singolo anno accademico. Per le sole studentesse, tale opzione vale anche nel periodo di gravidanza.

In ogni caso è dovuta la prima rata (tassa regionale per il diritto allo studio universitario e imposta di bollo) e il beneficio viene concesso solo qualora non sia già stato richiesto dall'altro genitore.

Il personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Torino è esonerato dal pagamento del contributo onnicomprensivo unico secondo le condizioni previste dall'apposito Regolamento.

Gli/le iscritti/e del Polo Universitario per detenuti/e presso la Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" e la Casa di Reclusione di Saluzzo "Rodolfo Morandi" sono tenuti/e al pagamento di un contributo unico di € 200,00 comprensivo di tassa regionale per il diritto allo studio universitario e imposta di bollo. Per tali studenti/esse inoltre non sono dovuti i contributi previsti per eventuali passaggi e trasferimenti.

Gli/le iscritti/e alla coorte 2024-2025 del Corso di laurea magistrale in Economic Analysis and Policy (LM-56) per il conseguimento del titolo congiunto sono tenuti al pagamento della contribuzione prevista all'Université de Technologie de Compiègne (France).

Tale contribuzione è comprensiva delle quote dovute presso UniTo, di 140,00€ di tassa regionale per il diritto allo studio universitario per ogni anno di corso e di 16,00€ di imposta di bollo per ogni anno di iscrizione al Corso di Studio e per la domanda di laurea.



Gli/le iscritti/e al Corso di laurea magistrale in Economics of Innovation for Sustainable Development (LM-56) per il conseguimento del titolo congiunto con l'Université Côte d'Azur (France) sono tenuti al pagamento di un contributo unico di € 1.200,00 per ciascun anno accademico di iscrizione, da versare all'Université Côte d'Azur.

Tale contribuzione è comprensiva delle quote dovute presso UniTo, di 140,00€ di tassa regionale per il diritto allo studio universitario per ogni anno di corso e di 16,00€ di imposta di bollo per l'iscrizione al primo e al secondo anno di Corso di Studio e per la domanda di laurea.

Per tutti gli esoneri che si applicano su richiesta dello/a studente/studentessa, è necessario rivolgersi alla Segreteria Studenti di riferimento.

ART. 4 - OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ISEE PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

4.1 - ISEE VALIDO PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Per beneficiare dell'esonero/riduzione del contributo onnicomprensivo unico è necessario richiedere presso un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o direttamente sul portale INPS, **entro il 22 novembre 2024**, un ISEE valido per le PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO.

Nel caso in cui l'ISEE valido per le PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO venga richiesto **dopo il 22 novembre 2024 ed entro il 28 febbraio 2025**, è addebitata un'indennità di **mora di € 150,00**.

Nel caso in cui l'ISEE valido per le PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO non venga richiesto entro il termine ultimo del **28 febbraio 2025**, non si ha diritto alla riduzione/esonero del contributo onnicomprensivo unico e si è tenuti a pagare l'importo massimo previsto.

Per coloro che si iscrivono ai corsi di laurea magistrale dopo il 4 novembre 2024, non è addebitata indennità di mora per richiesta dell'ISEE dopo il 22 novembre 2024. In ogni caso tali studenti/studentesse devono richiedere l'ISEE entro la scadenza ultima del 28 febbraio 2025 e oltre tale termine devono corrispondere l'importo massimo della contribuzione.

Per coloro che sono ammessi all'iscrizione ai Corsi di Studio ad accesso programmato oltre il 4 novembre 2024, è consentita la richiesta tardiva di ISEE entro e non oltre 30 giorni dalla data di ammissione senza addebito di mora.



L'ISEE valido per le PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO viene prelevato direttamente dall'Ateneo dalla **banca dati presso l'INPS** e non dovrà pertanto essere consegnato alla Sezione Diritto allo Studio.

NOTA BENE: l'ISEE valido per le PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO anno 2025 sarà prelevato esclusivamente per coloro che non abbiano già fatto richiesta di ISEEU 2024 entro il 31/12/2024.

Nel caso in cui il valore ISEE sia superiore a € 85.000,00 non si ha diritto alla riduzione/esonero del contributo onnicomprensivo unico.

L'ISEE universitario deve recare la dicitura "Si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario a favore di (codice fiscale della/o studentessa/studente)." Se nel nucleo familiare dello/a studente/ssa ci sono più studenti/studentesse universitari, l'ISEE universitario deve recare, al termine della dicitura "Si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario a favore di" il codice fiscale di tutti gli/le studenti/studentesse universitari/e presenti nel nucleo familiare.

Ai fini del rispetto delle scadenze, fanno fede le date di presentazione e di scadenza della Dichiarazione Sostitutiva Unica riportate sull'Attestazione ISEE.

L'ISEE valido per le PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO può essere sostituito dall'**ISEE CORRENTE**, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i.

Si raccomanda in ogni caso di richiedere sempre l'ISEE (ad es. anche per coloro che presentano domanda di borsa di studio all'EDISU), in quanto tale dato viene utilizzato dall'Ateneo anche per l'erogazione di ulteriori servizi e/o benefici economici basati sulla condizione economica di studenti/studentesse (es. bandi collaborazioni studentesche, bandi mobilità internazionale, etc.).

4.2 – RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO UNICO IN BASE AL PIL PRO-CAPITE PPA

Per gli studenti e le studentesse:

- a) italiani/e e stranieri/e residenti all'estero, salvo i casi in cui:
 - lo/la studente/ssa residente all'estero sia iscritto/a all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) e sia coniugato/a con cittadino/a residente in Italia;



- lo/la studente/ssa residente all'estero sia iscritto/a all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) e il suo nucleo familiare sia interamente residente in Italia;
- b) italiani/e e stranieri/e residenti in Italia non autonomi/e ai sensi della normativa vigente e con familiari residenti all'estero;

che non sono nelle condizioni di richiedere l'ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, è possibile **ottenere la riduzione del contributo onnicomprensivo unico per l'a.a. 2024-2025 in base al PIL pro-capite a Parità di Potere d'Acquisto (PPA) del Paese di residenza** proprio o dei genitori.

Per il pagamento del contributo onnicomprensivo unico di importo fisso sulla base del PIL pro-capite a Parità di Potere d'Acquisto (di seguito PPA), sono dovuti i seguenti importi:

Soglia	Importo
PIL pro-capite PPA inferiore o uguale a € 26.000,00	300,00 €
PIL pro-capite PPA tra € 26.000,01 e € 40.000,00	500,00 €
PIL pro-capite PPA tra € 40.000,01 e € 60.000,00	700,00 €
PIL pro-capite PPA superiore a € 60.000,01	1.000,00 €

L'elenco dei Paesi con l'indicatore del PIL pro-capite PPA è disponibile nell'Allegato A del presente Regolamento.

All'importo dovuto in base al PIL pro-capite PPA del Paese di residenza, si aggiunge la prima rata costituita dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dal bollo, da versare all'atto dell'immatricolazione/iscrizione.

In caso di pagamento del contributo onnicomprensivo unico (COU) sulla base del PIL pro-capite PPA del Paese di residenza, il valore del PIL pro-capite PPA del Paese di residenza sarà utilizzato anche per determinare eventuali ulteriori contributi basati sulla condizione economica dello studente, ad es. per i contributi aggiuntivi dei Corsi di Studio.

In caso di studente residente all'estero, l'Università applicherà direttamente il COU in base al PIL pro-capite PPA. Ai fini della riduzione del contributo onnicomprensivo in base al PIL pro-capite PPA è necessario dichiarare correttamente il proprio Paese di residenza nei Dati Anagrafici della MyUnito entro le scadenze sotto indicate.

In caso di studente residente in Italia, che non soddisfa i requisiti di autonomia e con familiari residenti all'estero, la richiesta di riduzione del contributo onnicomprensivo in base al PIL pro-capite a PPA va effettuata compilando, entro le scadenze sotto



indicate, il Google form dedicato, disponibile nella MyUniTo al percorso Carriera / Riduzione Contribuzione.

La riduzione del contributo onnicomprensivo unico per l'a.a. 2024-2025 in base al PIL pro-capite PPA del Paese di residenza deve essere **richiesta entro il 22 novembre 2024**.

Nel caso in cui la richiesta di riduzione del contributo onnicomprensivo unico per l'a.a. 2024-2025 in base al PIL pro-capite PPA venga effettuata **dopo il 22 novembre 2024 ed entro il 28 febbraio 2025**, sarà addebitata un'indennità di **mora di € 150,00**.

Dopo il **28 febbraio 2025** non può essere effettuata richiesta di riduzione del contributo onnicomprensivo unico per l'a.a. 2024-2025 in base al PIL pro-capite PPA e si è tenuti a pagare l'importo massimo previsto.

Per coloro che si iscrivono ai corsi di laurea magistrale dopo il 4 novembre 2024 e per studenti/studentesse in possesso di titolo estero che si iscrivono al 1° anno di un Corso di laurea/Laurea magistrale/Laurea magistrale a ciclo unico non è addebitata indennità di mora per richiesta di riduzione del contributo onnicomprensivo unico in base al PIL pro-capite PPA dopo il 22 novembre 2024. In ogni caso tali studenti/studentesse devono fare richiesta entro la scadenza ultima del 28 febbraio 2025 e oltre tale termine devono corrispondere l'importo massimo della contribuzione.

Per coloro che sono ammessi all'iscrizione ai Corsi di Studio ad accesso programmato oltre il 4 novembre 2024, è consentita la richiesta di riduzione del contributo onnicomprensivo unico in base al PIL pro-capite PPA entro e non oltre 30 giorni dalla data di ammissione senza addebito di mora.

Nel caso in cui il valore del PIL pro-capite PPA non corrisponda alla situazione economica dello studente, **si potrà produrre l'ISEE parificato che sarà utilizzato ai fini del collocamento nella fascia PIL pro-capite PPA maggiormente corrispondente alla propria situazione economica**.

L'ISEE parificato deve essere consegnato tramite helpdesk, a cura dello/a studente/studentessa, alla Sezione Diritto allo Studio entro il 22 novembre 2024.

Nel caso in cui l'ISEE parificato venga consegnato dopo il 22 novembre 2024 ed entro il 28 febbraio 2025, viene addebitata un'indennità di mora di € 150,00.

Nel caso in cui l'ISEE parificato non venga consegnato entro il termine ultimo del 28 febbraio 2025, non si ha diritto alla riduzione/esonero del contributo unico e si è tenuti a pagare l'importo massimo previsto.

Per coloro che si iscrivono ai corsi di laurea magistrale dopo il 4 novembre 2024 e per studenti/studentesse in possesso di titolo estero che si iscrivono al 1° anno di un Corso di laurea/Laurea magistrale/Laurea magistrale a ciclo unico, non è addebitata indennità di mora per presentazione dell'ISEE parificato dopo il 22 novembre 2024. In



ogni caso tali studenti/studentesse devono consegnare l'ISEE entro la scadenza ultima del 28 febbraio 2025 e oltre tale termine devono corrispondere l'importo massimo della contribuzione.

Per coloro che sono ammessi all'iscrizione ai Corsi di Studio ad accesso programmato oltre il 4 novembre 2024, è consentita la consegna tardiva dell'ISEE parificato entro e non oltre 30 giorni dalla data di ammissione senza addebito di mora.

Non saranno accettati ISEE parificati rilasciati prima del 01/01/2024; non è pertanto possibile confermare i dati di ISEE parificati rilasciati precedentemente al 2024.

ART. 5 - MODALITÀ E SCADENZE DI PAGAMENTO DELLE TASSE E DEL CONTRIBUTIVO ONNICOMPRESIVO UNICO

Il pagamento della contribuzione studentesca avviene in 4 rate con le seguenti modalità:

➤ **1ª rata**

- **di importo pari a € 156,00** come da specifica seguente:
 - imposta di bollo, secondo la normativa vigente: € 16,00
 - tassa regionale per il diritto allo studio universitario: € 140,00
- **da pagare:**
 - per la generalità degli/delle studenti/studentesse al momento dell'**immatricolazione/iscrizione** secondo le scadenze amministrative previste per i singoli Corsi di Studio;
 - entro il **17 gennaio 2025**, per studenti/studentesse in possesso di **titolo estero** che si iscrivono al **1° anno di un Corso di laurea/Laurea magistrale/Laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero**.

➤ **2ª rata**

- **calcolata come segue:**
 - ipotizzando un impegno part-time;
 - sulla base del valore ISEE presentato e delle condizioni di esonero di cui all'art. 3;
 - fino all'importo massimo di € 450,00;
 - a coloro che non abbiano richiesto l'ISEE entro il 22 novembre 2024 sarà addebitata la quota di € 450,00.
- **da pagare:**
 - per la generalità degli/delle studenti/studentesse entro il **29 novembre 2024**;
 - entro il **31 gennaio 2025** per:
 - gli/le iscritti/e al primo anno delle **lauree magistrali che perfezionano l'iscrizione dopo il 4 novembre 2024**;



- studenti/studentesse in possesso di **titolo estero** che si iscrivono al **1° anno di un Corso di laurea/Laurea magistrale/Laurea magistrale a ciclo unico**.

➤ **3ª rata**

- **calcolata come segue:**
 - aggiornata sulla base dell'impegno full-time/part-time scelto con la presentazione del piano carriera;
 - sulla base del valore ISEE presentato e delle condizioni di esonero di cui all'art. 3;
 - qualora l'importo dovuto a seguito del pagamento della seconda rata sia:
 - **inferiore o uguale a € 160,00**, dovrà essere corrisposto in **un'unica soluzione** (terza rata);
 - **superiore a € 160,00**, dovrà essere corrisposto in **due quote** di pari importo (terza e quarta rata).
- **da pagare:**
 - entro il **31 marzo 2025**.

➤ **4ª rata**

- **calcolata come segue:**
 - sulla base del valore ISEE presentato e delle condizioni di esonero di cui all'art. 3;
 - pari al saldo del contributo onnicomprensivo unico dovuto.
- **da pagare:**
 - entro il **30 maggio 2025**.

L'iscrizione avviene con il pagamento della 1ª rata o dell'imposta di bollo nei soli casi di esonero previsti.

Le rate relative al pagamento del contributo onnicomprensivo unico sono dovute se di importo superiore a € 10,00.

Il contributo onnicomprensivo unico basato sul valore del PIL pro-capite PPA del Paese di residenza per l'a.a. 2024-2025 deve essere corrisposto come segue:

- **la prima quota di importo fisso pari a € 200,00 da versare entro le scadenze sopra indicate per la seconda rata;**
- **la seconda quota pari al saldo del dovuto da versare entro il 31 marzo 2025.**

Per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali la contribuzione aggiuntiva di € 4.000,00 deve essere corrisposta in due rate da € 2.000,00 ciascuna, da versare unitamente alla 2ª rata e alla 3ª rata.



ART. 6 - CONTRIBUTI PER SERVIZI PRESTATI SU RICHIESTA

6.1 - CONTRIBUTI PER SERVIZI DEI CORSI DI STUDIO

È prevista una contribuzione aggiuntiva per i Corsi di Studio che prevedono servizi aggiuntivi, quali didattica online/in lingua inglese/tutorato avanzato, che possono essere scelti in alternativa ad altri Corsi di Studio nella medesima classe di laurea che non richiedono contributi integrativi.

La contribuzione aggiuntiva, di cui ai punti 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3.a) e per il punto 6.1.3.b) esclusivamente in relazione all'iscrizione ai singoli insegnamenti, non è dovuta per studenti/studentesse:

- con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.
Le persone con disabilità il cui grado di invalidità sia compreso tra il 50% e il 65% sono esonerate dal versamento della seconda ed eventuale terza rata di contribuzione aggiuntiva.
La certificazione per ottenere l'esonero deve essere presentata alla Segreteria Studenti di appartenenza.
- iscritti/e alla Scuola di Studi Superiori di Torino.

6.1.1. Corso di laurea in Management dell'Informazione e della Comunicazione Aziendale

Quote integrative da pagare per iscritti/e in corso o fuori corso che debbano ottenere la frequenza:

Quota da versare in relazione al tipo di iscrizione	Iscrizione tempo pieno	Iscrizione tempo parziale
Quota da pagare unitamente alla 2 ^a rata	€ 1.610,00	€ 1.416,00
Quota da pagare unitamente alla 3 ^a rata	€ 1.100,00	€ 700,00

Tale contribuzione non è dovuta per coloro che si iscrivono oltre la durata normale del corso di studi ed abbiano già ottenuto la frequenza.

In caso di iscrizione a singoli insegnamenti afferenti al Corso di Studio in Management dell'Informazione e della Comunicazione Aziendale, in aggiunta ai costi di cui all'art. 12 del presente Regolamento è dovuta la seguente contribuzione:

- € 117,00 per 2 CFU
- € 351,00 da 3 a 6 CFU
- € 702,00 oltre 6 CFU



6.1.2. Corso di laurea in Business & Management e Corso di laurea magistrale in Business Administration

Fasce ISEE	Importo in euro
≤ 26.000,00 €	400,00 €
26.000,01 - 30.000,00 €	800,00 €
30.000,01 - 40.000,00 €	1.600,00 €
40.000,01 - 50.000,00 €	2.200,00 €
50.000,01 - 65.000,00 €	3.600,00 €
65.000,01 - 85.000,00 €	4.500,00 €
> 85.000,01 € o senza ISEE	5.100,00 €

Il contributo dovuto è suddiviso in due rate di pari importo da pagare unitamente alla 2^a e alla 3^a rata di contribuzione.

Tale contribuzione non è dovuta per coloro che si iscrivono oltre la durata normale del corso di studi ed abbiano già ottenuto la frequenza.

Gli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Business Administration che partecipino ai progetti di scambio, doppio titolo, dual degree o joint degree, che prevedano la permanenza all'estero per l'intero secondo anno, sono esonerati dal pagamento del contributo aggiuntivo per il medesimo anno di corso.

In caso di iscrizione a singoli insegnamenti afferenti al Corso di Laurea in Business and Management o al Corso di Laurea Magistrale in Business Administration, in aggiunta ai costi di cui all'art. 12 del presente Regolamento è dovuta la seguente contribuzione:

- € 117,00 per 2 CFU
- € 351,00 da 3 a 6 CFU
- € 702,00 oltre 6 CFU



6.1.3. Corsi di “Didattica online” dei Dipartimenti di Giurisprudenza e di Management

a) Contributo aggiuntivo annuale per l’iscrizione ai Corsi di Studio online

Corso di studio	Luogo di erogazione	Importo annuo dovuto		Limite massimo CFU di insegnamenti a distanza frequentabili per ciascun anno di corso		Limite massimo CFU di insegnamenti a distanza frequentabili durante <u>l'intero corso di laurea</u>
		Iscrizione		Iscrizione		
		Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale	
Amministrazione Aziendale	Torino	€ 920	€ 500	Tutti i CFU degli insegnamenti a distanza del proprio anno di corso	36 CFU/anno	Tutti gli insegnamenti del corso di laurea
Amministrazione e Gestione Digitale delle Aziende	Torino	€ 920	€ 500	Tutti i CFU degli insegnamenti a distanza del proprio anno di corso	36 CFU/anno	Tutti gli insegnamenti del corso di laurea
Diritto Agroalimentare (dalla coorte 2021)	Cuneo	€ 920	€ 500	Tutti i CFU degli insegnamenti	36 CFU/anno	Tutti gli insegnamenti del corso di laurea



Corso di studio	Luogo di erogazione	Importo annuo dovuto		Limite massimo CFU di insegnamenti a distanza frequentabili per ciascun anno di corso		Limite massimo CFU di insegnamenti a distanza frequentabili durante l'intero corso di laurea
		Iscrizione		Iscrizione		
		Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale	
Diritto Agroalimentare (coorte 2020)	Cuneo	€ 450	€ 250			
Scienze dell'Amministrazione Digitale (dalla coorte 2021)	Torino Biella Cuneo	€ 920	€ 500	Tutti i CFU degli insegnamenti	36 CFU/anno	Tutti gli insegnamenti del corso di laurea
Scienze dell'Amministrazione (coorte 2020)	Torino Biella	€ 920	€ 500			
	Cuneo	€ 450	€ 250			
Giurisprudenza ciclo unico	Cuneo	Importo unico annuale € 250		Tutti i CFU degli insegnamenti a distanza del proprio anno di corso, a condizione di non superare il limite totale di 90 CFU	36 CFU/anno, a condizione di non superare il limite totale di 90 CFU	Fino a 90 CFU di insegnamenti erogati a distanza durante l'iscrizione all'intero corso di laurea



Corso di studio	Luogo di erogazione	Importo annuo dovuto		Limite massimo CFU di insegnamenti a distanza frequentabili per ciascun anno di corso		Limite massimo CFU di insegnamenti a distanza frequentabili durante l'intero corso di laurea
		Iscrizione		Iscrizione		
		Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale	
Giurisprudenza ciclo unico	Torino	Fino a 51 CFU di insegnamenti a distanza: vedere l'importo al comma b) Oltre 51 CFU: € 920	Vedere l'importo al comma b)	Tutti i CFU degli insegnamenti del proprio anno di corso, a condizione di non superare il limite totale di 200 CFU	36 CFU/anno, a condizione di non superare il limite totale di 200 CFU	Fino a 200 CFU di insegnamenti erogati a distanza durante l'iscrizione all'intero corso di laurea
Global Law and Transnational Legal Studies	Torino	Fino a 51 CFU di insegnamenti a distanza: vedere l'importo al comma b) Oltre 51 CFU: € 920	Vedere l'importo al comma b)	Tutti i CFU degli insegnamenti a distanza del proprio anno di corso, a condizione di non superare il limite totale di 120 CFU	36 CFU/anno, a condizione di non superare il limite totale di 120 CFU	Fino a 120 CFU di insegnamenti erogati a distanza durante l'iscrizione all'intero corso di laurea
Scienze Amministrative e Giuridiche delle Amministrazioni Pubbliche e Private (SAGOPP)	Torino	Fino a 51 CFU di insegnamenti a distanza: vedere l'importo al comma b) Oltre 51 CFU: € 920	Vedere l'importo al comma b)	Tutti i CFU degli insegnamenti del proprio anno di corso, a condizione di non superare il limite totale di 80 CFU	36 CFU/anno, a condizione di non superare il limite totale di 80 CFU	Fino a 80 CFU di insegnamenti erogati a distanza durante l'iscrizione all'intero corso di laurea



Gli/le studenti/esse iscritti/e ai Corsi di laurea in:

- Amministrazione Aziendale
- Amministrazione e Gestione Digitale delle Aziende
- Diritto Agroalimentare
- Scienze dell'Amministrazione/Scienze dell'Amministrazione Digitale

che prevedano di laurearsi entro la sessione straordinaria dell'anno accademico in corso possono acquistare singoli corsi in base alle tariffe previste al comma b).

Reiterazione insegnamenti

Per i corsi erogati dal Dipartimento di Giurisprudenza, la fruizione reiterata degli insegnamenti online è consentita qualora non sia raggiunta la capienza massima della classe online e previo versamento per ciascun insegnamento di un ulteriore contributo pari al 10% di quanto versato per l'iscrizione annuale.

1° rata contributo aggiuntivo

Scadenza: 29/11/2024

Importo:

- € 250,00 per i Corsi di laurea in:
 - Amministrazione Aziendale
 - Amministrazione e Gestione Digitale delle Aziende
 - Diritto Agroalimentare
 - Scienze dell'Amministrazione/Scienze dell'Amministrazione Digitale
 - Giurisprudenza ciclo unico (Cuneo)
- € 180,00 per i Corsi di laurea in:
 - Giurisprudenza ciclo unico (Torino)
 - Global Law and Transnational Legal Studies
 - Scienze Amministrative e Giuridiche delle Amministrazioni Pubbliche e Private (SAGOPP)

2ª rata contributo aggiuntivo

Scadenza: 28/02/2025

Per i Corsi di laurea in:

- Amministrazione Aziendale
- Amministrazione e Gestione Digitale delle Aziende
- Diritto Agroalimentare
- Scienze dell'Amministrazione/Scienze dell'Amministrazione Digitale

l'importo della 2ª rata è pari al saldo del dovuto e varia a seconda della tipologia di iscrizione a tempo pieno o tempo parziale, come indicato nella tabella al comma a).



Per i Corsi di laurea in:

- Giurisprudenza ciclo unico (Torino)
- Global Law and Transnational Legal Studies
- Scienze Amministrative e Giuridiche delle Amministrazioni Pubbliche e Private (SAGOPP)

l'importo della 2^a rata è pari al saldo del dovuto per gli insegnamenti a distanza frequentati, anche solo parzialmente, alla data dell'08/02/2025 e varia a seconda del numero di CFU, come indicato nella tabella al comma a).

3^a rata contributo aggiuntivo

Scadenza: 30/05/2025

Per i Corsi di laurea in:

- Giurisprudenza ciclo unico (Torino)
- Global Law and Transnational Legal Studies
- Scienze Amministrative e Giuridiche delle Amministrazioni Pubbliche e Private (SAGOPP)

l'importo della 3^a rata è pari al saldo del dovuto per gli insegnamenti a distanza frequentati, anche solo parzialmente, nell'intero anno accademico e varia a seconda del numero di CFU, come indicato nella tabella al comma a).

Agli studenti/esse iscritti/e a:

- Diritto Agroalimentare
- Scienze dell'Amministrazione/Scienze dell'Amministrazione Digitale

che abbiano reiterato degli insegnamenti durante l'anno accademico, l'importo aggiuntivo per le reiterazioni sarà addebitato come 3^o rata con scadenza 30/05/2025.

Sono fatte salve le riduzioni o esenzioni in forza di convenzioni stipulate con enti pubblici o privati.

Fuori corso

Gli studenti/esse iscritti/e al 1^o o al 2^o anno fuori corso di:

- Amministrazione Aziendale
- Diritto Agroalimentare
- Scienze dell'Amministrazione/Scienze dell'Amministrazione Digitale

sono in ogni caso tenuti al pagamento del contributo aggiuntivo.

Gli/e iscritti/e, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, ai Corsi di laurea in:

- Amministrazione Aziendale
- Diritto Agroalimentare
- Scienze dell'Amministrazione/Scienze dell'Amministrazione Digitale
- Scienze amministrative e giuridiche delle organizzazioni pubbliche e private

che siano al 3^o anno fuori corso (o successivi) sono esonerati dal contributo aggiuntivo.



Progetto fuori corso

Gli/e studenti/esse iscritti/e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza aderenti al progetto fuori corso, a partire dal secondo anno fuori corso possono usufruire degli insegnamenti erogati online versando un contributo aggiuntivo pari al 50% rispetto a quello indicato nella successiva lett. b).

b) Contributi integrativi per la fruizione di singoli insegnamenti online

Tale contribuzione integrativa è applicata anche agli/alle iscritti/e ad altri Corsi di studi dell'Ateneo che usufruiscono degli insegnamenti online erogati dal Dipartimento di Giurisprudenza.

- iscrizione fino a CFU 6 € 180,00
- iscrizione fino a CFU 10 € 290,00
- iscrizione fino a CFU 12 € 330,00
- iscrizione fino a CFU 18 € 450,00
- iscrizione fino a CFU 21 € 480,00
- iscrizione fino a CFU 27 € 540,00
- iscrizione fino a CFU 33 € 620,00
- iscrizione fino a CFU 36 € 660,00
- iscrizione fino a CFU 42 € 760,00
- iscrizione fino a CFU 48 € 860,00
- iscrizione oltre CFU 48 € 860,00 + € 17,00 per ogni CFU aggiuntivo

Lettorato (a distanza) di Lingua francese e di Lingua inglese:

- livello principianti € 290,00
- livello pre-intermedio € 180,00
- livello intermedio € 100,00

c) Tutor personalizzato

Gli/le iscritti/e al Corso di laurea in Scienze dell'Amministrazione/Scienze dell'Amministrazione Digitale oppure al Corso di laurea in Amministrazione Aziendale possono ottenere 100 ore aggiuntive di tutor personalizzato, per gruppi non superiori a n. 5, pagando il seguente contributo annuo:

- Iscrizione a tempo pieno con 100 ore annue di tutor personalizzato: € 1.320,00
- Iscrizione a tempo parziale con tutor personalizzato di 50 ore annue: € 720,00



- d) Il pagamento tardivo del contributo aggiuntivo comporta il pagamento di una mora, secondo quanto previsto dall'art. 7.
- e) In caso di interruzione degli studi, il rimborso delle singole rate di contributi aggiuntivi può essere chiesto entro la scadenza prevista per il pagamento delle medesime e in ogni caso solo qualora non si sia usufruito anche solo in parte degli insegnamenti online nell'anno accademico corrente.
- f) L'interruzione degli studi presentata entro il 28 febbraio 2025 dà diritto a non corrispondere la seconda rata del contributo aggiuntivo.

6.2 - CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI

TIPOLOGIA SERVIZIO	IMPORTO EURO
Duplicato smart-card	€ 15,00
Duplicato libretto	€ 28,00
Duplicato pergamena di laurea	€ 50,00
Duplicato Diploma Supplement	€ 15,00
Duplicati diversi	€ 15,00
Imposta di bollo per presentazione istanze	€ 16,00
Imposta di bollo per certificati, secondo la normativa vigente	Da € 16,00
Imposta di bollo per la domanda di laurea o diploma	€ 16,00
Imposta di bollo per la pergamena	€ 16,00
Spese di spedizione documenti e smart card in Italia e all'estero	€ 10,00
Spese di spedizione pergamena in Italia	€ 20,00
Spese di spedizione pergamena all'estero	€ 40,00
Test di ammissione ai corsi a numero programmato (l'importo del test deve essere versato anche se non si raggiunge il numero minimo di candidati), da versare ad esclusione: - dei Corsi di Studio che utilizzano il TOLC del CISIA come modalità di test; - di eventuali Corsi di Studio con accesso programmato nazionale per i quali il MUR preveda importi diversi.	€ 50,00
Passaggio di ordinamento	€ 30,00
Passaggio di Corso di Studio e/o di sede (non si applica tale contributo nel caso di passaggio da primo anno a primo anno di un corso di laurea entro il termine previsto dalle scadenze amministrative)	€ 30,00



TIPOLOGIA SERVIZIO	IMPORTO EURO
Trasferimento in entrata o in uscita da/verso Ateneo italiano	€ 60,00
Valutazione titolo italiano ai fini di eventuale iscrizione con abbreviazione di carriera	€ 60,00
Riconoscimento crediti carriere pregresse italiane in presenza di studi accademici non conclusi (a seguito di decadenza, interruzione, rinuncia)	€ 60,00* a titolo di esame pratica (dovuti anche in caso di non accettazione della delibera di riconoscimento), ai quali si aggiungono € 340,00* in caso di accettazione dell'esito del riconoscimento
Valutazione domanda di iscrizione ad anni successivi al primo dei corsi di laurea della Scuola di Medicina , da versare per ogni domanda presentata per ogni singolo anno di interesse e per ogni singolo corso di studi	€ 60,00
Sospensione degli studi autorizzata come da Regolamento carriere studentesche (eventuali rate di contributo onnicomprensivo unico dell'a.a. di riferimento già versate saranno rimborsate o utilizzate per eventuale iscrizione al nuovo a.a.)	€ 100,00* per sospensioni di durata pari a 1 anno, € 200,00* per sospensioni di durata pari o superiore a 2 anni
Ricognizione come da Regolamento carriere studentesche (quota fissa indipendente dal numero di anni soggetti a ricognizione)	€ 400,00*

*Importi non dovuti da parte di persone con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.

L'importo dovuto è ridotto del 50% per le persone con grado di invalidità compreso tra il 50% e il 65%.

In caso di sospensione, l'importo non è dovuto anche in caso di gravi infermità prolungate e debitamente certificate.

PROCEDURE PER TITOLI DI STUDIO ESTERI E TITOLI E/O CREDITI CONSEGUITI PRESSO ATENEI ESTERI	
TIPOLOGIA SERVIZIO	IMPORTO EURO
Valutazione e riconoscimento titolo di studio estero volto all'ammissione ai corsi di studio a partire dall'a.a. 2025-2026	€ 60,00



TIPOLOGIA SERVIZIO	IMPORTO EURO
Valutazione e riconoscimento crediti carriere pregresse svolte in ateneo estero (in caso di studi accademici conclusi o di frequenza certificata sino all'anno accademico precedente), al fine di abbreviazione di carriera , per studenti/studentesse già iscritti/e a Corsi di Studio dell'ateneo	€ 60,00
Valutazione e riconoscimento crediti carriere pregresse svolte in ateneo estero (in caso di studi accademici non conclusi e senza frequenza certificata sino all'anno accademico precedente) al fine di abbreviazione di carriera , per studenti/studentesse già iscritti/e a Corsi di Studio dell'ateneo	€ 60,00 a titolo di esame pratica (dovuti anche in caso di non accettazione della delibera di riconoscimento), ai quali si aggiungono € 340,00 in caso di accettazione dell'esito del riconoscimento
Valutazione e riconoscimento titolo accademico estero volto all'ottenimento del corrispondente titolo accademico italiano	€ 300,00
Rilascio del corrispondente titolo italiano a seguito di riconoscimento totale di titolo accademico estero	€ 200,00

Per le procedure di valutazione e riconoscimento relative ai titoli di studio esteri e/o ai titoli e crediti conseguiti presso atenei esteri, sono tenute al pagamento della sola imposta di bollo le seguenti categorie:

- persone cui sia riconosciuto lo status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28/07/51, ratificata con Legge 24 luglio 1954, n. 722, previa esibizione del documento attestante la posizione;
- persone cui sia riconosciuto lo status di protezione sussidiaria, previa esibizione del documento attestante la posizione, ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
- persone con status di protezione temporanea "Emergenza Ucraina", ai sensi della Direttiva UE 2001/55/CE, del DPCM 28 marzo 2022 e della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 395.
- protezione complementare ai sensi del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 per i motivi di cui agli articoli 18 (protezione sociale), 18-bis (vittime di violenza domestica), 32, comma 3.

Non è previsto il rimborso di eventuali quote versate per l'invio erroneo di candidature per la valutazione e il riconoscimento di titoli di studio esteri.



ART. 7 - INDENNITÀ DI MORA E SANZIONI

Saranno applicate indennità di mora e sanzioni per le seguenti motivazioni:

TIPOLOGIA INDENNITÀ' DI MORA/SANZIONE	IMPORTO EURO
Pagamenti tardivi contribuzione studentesca a.a. 2024-2025 entro 30 giorni (mora non dovuta nel caso di pagamento tardivo d'integrazione della contribuzione dovuta)	€ 40,00
Pagamenti tardivi contribuzione studentesca a.a. 2024-2025 oltre 30 giorni (mora non dovuta nel caso di pagamento tardivo d'integrazione della contribuzione dovuta)	€ 80,00
Pagamenti tardivi contribuzione studentesca a.a. 2024-2025 per coloro che devono versare contestualmente due o più indennità di mora (non sono previsti conguagli o rimborsi di more già versate)	€ 40,00 per ogni rata scaduta
Domanda tardiva di laurea a seguito di autorizzazione della struttura didattica competente	€ 40,00
Sanzione per manomissione di documento ufficiale	€ 600,00

ART. 8 - RATEIZZAZIONI

È possibile richiedere la rateizzazione di importi a debito pari o superiori a € 500,00 a condizione di essere in possesso di valida attestazione ISEE pari o inferiore a € 40.000,00, ad es. qualora l'ISEE valido per le PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO oppure l'ISEE PARIFICATO non siano stati richiesti entro le tempistiche previste dal presente regolamento per ottenere l'esonero/riduzione della contribuzione studentesca e quindi sia dovuta la quota massima di contribuzione prevista.

Non è mai rateizzabile l'importo della prima rata e delle indennità di mora.

La rateizzazione dei contributi per servizi dei Corsi di Studio di cui all'art. 6.1 è possibile previa autorizzazione del Corso di Studi.



ART. 9 - RIMBORSI

Disposizioni generali

Coloro che hanno versato somme non dovute hanno diritto al rimborso della quota erroneamente versata. Per le somme non rimborsabili vedasi l'art. 1 del presente Regolamento.

Rimborsi per conseguimento titolo

1. Coloro che si laureano entro la sessione straordinaria a.a. 2023-2024, avendo pagato una o più rate del contributo onnicomprensivo unico relative all'anno accademico 2024-2025, potranno utilizzare l'importo versato per un'eventuale iscrizione ad altro Corso di Studio oppure ottenerne il rimborso, a condizione di non aver modificato il piano carriera nell'a.a. 2024-2025.
Coloro che abbiano modificato il piano carriera nell'a.a. 2024-2025, potranno laurearsi solo a partire dalla sessione anticipata dell'a.a. 2024-2025.
Coloro che utilizzano la sessione di laurea anticipata dell'a.a. 2024-2025 sono esonerati dal pagamento della terza e quarta rata di contribuzione.
2. Coloro che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea magistrale hanno diritto all'esonero/rimborso della seconda rata a.a. 2024-2025, a condizione che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - abbiano conseguito il titolo di laurea triennale presso l'Università degli Studi di Torino nell'a.a. 2023-2024, in qualità di iscritti/e al terzo anno in corso, entro la prima sessione utile prevista dal Corso di Studi di appartenenza, con il voto di 110/110 e lode;
 - non abbiano ottenuto un'abbreviazione di carriera, ad es. a seguito di passaggio, trasferimento, iscrizione a seconda laurea o riconoscimento crediti carriere pregresse italiane ed estere (a seguito di decadenza, interruzione, rinuncia).
3. Coloro che conseguono il titolo di laurea specialistico/magistrale o magistrale a ciclo unico presso l'Università degli Studi di Torino nell'a.a. 2024-2025, in qualità di iscritti/e all'ultimo anno, entro la prima sessione utile prevista dal Corso di Studi di appartenenza, con il voto di 110/110 e lode, hanno diritto al rimborso della seconda rata a condizione che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - non abbiano ottenuto un'abbreviazione di carriera ad es. a seguito di passaggio, trasferimento, iscrizione a seconda laurea o riconoscimento crediti carriere pregresse italiane ed estere (a seguito di decadenza, interruzione, rinuncia);
 - siano stati/e iscritti/e per un numero di anni non superiore alla durata normale del corso.



Rimborsi per trasferimento, interruzione, ecc.

4. Coloro che sono in attesa della delibera di riconoscimento crediti in seguito a:
 - iscrizione alla laurea magistrale;
 - abbreviazione carriera;
 - trasferimento;hanno diritto al rimborso della seconda rata, detratto un importo di € 70,00 a titolo di corrispettivo del servizio amministrativo goduto, se interrompono gli studi, con apposita istanza da presentare alla Segreteria Studenti competente, entro 20 giorni dalla presa visione della delibera. Non saranno effettuati rimborsi di importi inferiori o uguali a € 70,00.

5. Coloro che si trasferiscono dall'Università di Torino a corsi ad accesso programmato di altre Università entro 15 giorni dallo scorrimento della graduatoria o dalla concessione del nullaosta hanno diritto al rimborso della seconda, terza e quarta rata dell'anno accademico di riferimento, qualora già corrisposte, detratto un importo di € 70,00 a titolo di corrispettivo del servizio goduto, esclusivamente a condizione di non avere attività formative registrate in carriera. Non saranno effettuati rimborsi di importi inferiori o uguali a € 70,00.
Qualora vi siano attività formative registrate in carriera, sono dovute le rate di contribuzione la cui scadenza di pagamento è già decorsa, mentre non si è tenuti al pagamento delle rate di contribuzione con data di scadenza successiva a quella di interruzione.

6. In caso di immatricolazione/iscrizione ad un corso di studi e successiva interruzione o trasferimento dall'Università di Torino a corsi ad accesso libero di altre Università, lo studente deve essere in regola con la contribuzione prevista fino all'ultimo anno accademico di iscrizione attiva. Sono dovute le rate di contribuzione la cui scadenza di pagamento è già decorsa, mentre non si è tenuti al pagamento delle rate di contribuzione con data di scadenza successiva a quella di interruzione.
Qualora l'interruzione/trasferimento avvenga dopo il pagamento di una rata non ancora scaduta, si ha diritto al rimborso della stessa detratto un importo di € 70,00 a titolo di corrispettivo del servizio amministrativo goduto, esclusivamente a condizione di non avere attività formative registrate in carriera. Non saranno effettuati rimborsi di importi inferiori o uguali a € 70,00.

ART. 10 - ACCERTAMENTI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.68/2012 l'Università controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata dagli/dalle studenti/studentesse e confronta i dati reddituali e patrimoniali con le risultanze del sistema informativo del Ministero



dell'Economia e delle Finanze. L'Università è legittimata a richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

L'Università può richiedere all'Amministrazione Finanziaria l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali e, in ogni caso, saranno inviati gli elenchi di coloro che beneficiano delle provvidenze economiche alle Autorità competenti, perché siano assoggettati ai controlli previsti. Sono possibili anche controlli sui dati in possesso degli istituti di credito e riguardanti anche conti e depositi di natura diversa.

Nel caso in cui dalle indagini risultino dichiarazioni non veritiere e ciò sia rilevante ai fini della concessione del beneficio, potranno verificarsi le seguenti situazioni:

1. se la differenza tra l'ISEE dichiarato e il valore risultante a seguito delle verifiche è inferiore a € 3.000,00 il procedimento sarà archiviato.
2. se la differenza tra l'ISEE dichiarato e il valore risultante a seguito delle verifiche è compresa tra € € 3.000,00 e € 10.000,00, si dovrà corrispondere:
 - l'integrazione del contributo onnicomprensivo rideterminato a seguito del ricalcolo del valore ISEE;
 - una sanzione amministrativa di € 250,00.
3. se la differenza tra l'ISEE dichiarato e il valore risultante a seguito delle verifiche è superiore a € 10.000,00:
 - si perderà il beneficio della riduzione della contribuzione studentesca per l'anno accademico accertato e fino alla chiusura della carriera;
 - dovrà essere corrisposta una sanzione amministrativa pari al triplo della differenza tra l'importo del contributo onnicomprensivo unico rideterminato a seguito del ricalcolo del valore ISEE e quello eventualmente corrisposto in base all'ISEE utilizzato.

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, a fronte di dichiarazioni non veritiere, l'Università provvederà a segnalarlo all'autorità giudiziaria competente per la verifica della sussistenza di eventuali reati.

L'importo dovuto a seguito di accertamento potrà, a discrezione dell'Amministrazione, essere rateizzato seguendo i seguenti criteri:

- fino a un massimo di 10 rate nel caso in cui l'importo dovuto sia inferiore a € 3.000,00;
- fino a un massimo di 30 rate nel caso in cui l'importo dovuto sia pari o superiore a € 3.000,00.



ART. 11 - COMMISSIONE EQUITATIVA

L'Università degli Studi di Torino con Decreto Rettorale ha costituito una Commissione Equitativa per la valutazione di situazioni meritevoli di tutela per assicurare il diritto allo studio, secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento vigente.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il Regolamento della Commissione Equitativa sul portale di Ateneo al seguente percorso: www.unito.it - Ateneo - Statuto e regolamenti - Regolamenti: didattica e studenti.



PARTE III

TERZO LIVELLO E ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

ART. 12 – ISCRIZIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI (CORSI SINGOLI)

L'iscrizione al singolo insegnamento ha validità per l'anno accademico di riferimento (sessione di recupero compresa).

Il costo del singolo insegnamento è così determinato:

- € 90,00 se corrispondente a 2 CFU
- € 180,00 da 3 a 6 CFU
- € 315,00 oltre 6 CFU

Ai fini dell'iscrizione è inoltre dovuta l'imposta di bollo da € 16,00.

Sono tenute al pagamento della sola imposta di bollo le seguenti categorie:

- le persone con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%;
- persone cui sia riconosciuto lo status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28/07/51, ratificata con Legge 24 luglio 1954, n. 722, previa esibizione del documento attestante la posizione;
- persone cui sia riconosciuto lo status di protezione sussidiaria, previa esibizione del documento attestante la posizione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 251 del 19 novembre 2007;
- persone richiedenti asilo, nelle more del perfezionamento della procedura per l'ottenimento dello status di rifugiato/a e/o protezione sussidiaria;
- persone con status di protezione temporanea "Emergenza Ucraina", ai sensi della Direttiva UE 2001/55/CE, del DPCM 28 marzo 2022 e della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 395;
- protezione complementare ai sensi del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 per i motivi di cui agli articoli 18 (protezione sociale), 18-bis (vittime di violenza domestica), 32, comma 3.

L'iscrizione a titolo gratuito a singoli insegnamenti dell'Ateneo per le categorie sopra indicate è prevista per un massimo di 30 cfu annui, previa effettiva possibilità di iscrizione in base a eventuali requisiti di accesso previsti dai Corsi di Studio.

Coloro che stiano conseguendo il dottorato all'Università degli Studi di Torino o presso altre Università consorziate con l'Ateneo, possono iscriversi a titolo gratuito,



sostenendo i relativi esami, a uno o più singoli insegnamenti coerenti con il proprio progetto formativo, previa autorizzazione del Corso di dottorato.

Possono essere previste ulteriori forme di esonero sulla base di specifici accordi o convenzioni con altri enti.

Il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, al momento dell'iscrizione.

L'istanza di rinuncia, se presentata prima della data di inizio del corso, dà diritto al rimborso del costo sostenuto, detratti € 70,00 (per ciascun corso singolo) a titolo di corrispettivo del servizio amministrativo.

ART. 13 – FOUNDATION PROGRAMME

Per l'iscrizione al Foundation Programme sono previsti i seguenti contributi:

- per il percorso da 60 CFU: € 2.000,00, cui si aggiungono € 16,00 a titolo di imposta di bollo, secondo la normativa vigente;
- per il percorso da 30 CFU: € 1.300,00 cui si aggiungono € 16,00 a titolo di imposta di bollo, secondo la normativa vigente.

Per l'iscrizione al Foundation Programme sono tenute al pagamento della sola imposta di bollo le seguenti categorie:

- persone cui sia riconosciuto lo status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28/07/51, ratificata con Legge 24 luglio 1954, n. 722, previa esibizione del documento attestante la posizione;
- persone cui sia riconosciuto lo status di protezione sussidiaria, previa esibizione del documento attestante la posizione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 251 del 19 novembre 2007;
- persone richiedenti asilo, nelle more del perfezionamento della procedura per l'ottenimento dello status di rifugiato/a e/o protezione sussidiaria.

In caso di rinuncia al corso per cause di forza maggiore opportunamente documentate e/o in caso di errata iscrizione, si ha diritto al rimborso del contributo di iscrizione. Il rimborso sarà possibile solo ed esclusivamente nel caso in cui non sia mai stato effettuato l'accesso al percorso online, verificato dalla piattaforma di erogazione del corso.

Dal contributo di iscrizione saranno comunque detratti € 86,00, di cui € 70,00 a titolo di corrispettivo del servizio amministrativo goduto e € 16,00 per l'imposta di bollo, in quanto non rimborsabile.

È possibile richiedere la spedizione di documenti e certificati in Italia e all'estero con un contributo di € 10,00.



ART. 14 - MASTER

Nel provvedimento di istituzione/attivazione di ogni master è evidenziata la contribuzione complessiva dovuta, comprese le quote accessorie (€ 16,00 imposta di bollo, € 1,50 tassa per diritti SIAE), proposta dalla struttura didattica proponente e deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con specifica indicazione della quota a carico di coloro che si iscrivono al master in qualità di studente o di uditor, nonché delle somme dovute per l'iscrizione a singoli moduli del Master.

L'iscrizione al Master avviene con il pagamento della contribuzione dovuta, tenendo conto di eventuali esoneri previsti dal provvedimento di istituzione/attivazione del Master nonché dal verbale di ammissione redatto dal Comitato Scientifico. Nei casi di esonero totale l'iscrizione avviene con il pagamento delle sole quote accessorie, se a carico dello studente.

Il mancato pagamento della contribuzione dovuta entro la scadenza per l'iscrizione stabilita dalla struttura didattica proponente comporta pertanto la mancata iscrizione al Master.

Qualora prevista, l'iscrizione ai singoli moduli è assoggettata a imposta di bollo di importo pari a € 16,00.

Coloro che sono iscritti/e a Master devono rispettare gli obblighi di frequenza e non possono sospendere temporaneamente la propria carriera accademica per frequentare altri corsi presso la medesima Università o altri atenei, anche stranieri.

In caso di particolari situazioni (quali ad esempio infermità prolungate e debitamente certificate, nascita o adozione di un/una figlio/a) l'iscritto/a potrà sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo in una sessione straordinaria o di "recupero" o in una successiva edizione del Master, previa delibera del Comitato Scientifico e previo assolvimento degli obblighi di frequenza e pagamento di eventuali tasse e contributi pendenti.

14.1 - RIMBORSI

In caso di non attivazione del Master sono rimborsate le quote di contribuzione versate, escluse le quote accessorie. Per le somme non rimborsabili vedasi l'art. 1 del presente Regolamento.

In caso di rinuncia, salvo diverse indicazioni contenute nel provvedimento di istituzione/attivazione dei Master, si applicano le seguenti disposizioni:

- in caso di iscrizione al master e successiva interruzione, sono dovute le rate di contribuzione la cui scadenza di pagamento è già decorsa, mentre non si è tenuti al pagamento delle rate di contribuzione con data di scadenza successiva a quella di interruzione.



- qualora l'interruzione avvenga dopo il pagamento di una rata non ancora scaduta, si ha diritto al rimborso della stessa. Il rimborso viene effettuato, detratto un importo di € 70,00 a titolo di corrispettivo del servizio amministrativo goduto.

Coloro che hanno versato somme non dovute hanno diritto al rimborso della quota erroneamente versata.

14.2 - ESONERI

Possono essere previste forme di esonero sulla base di specifici accordi o convenzioni con altri enti.

14.3 - ALTRI CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI

TIPOLOGIA CONTRIBUTO	IMPORTO EURO
Contributo per il test di ammissione (il contributo non è rimborsabile, salvo i casi di mancata attivazione dei corsi o di mancato svolgimento del test)	€ 100,00
Rilascio della pergamena	€ 70,00
Imposta di bollo per rilascio pergamena secondo la normativa vigente	€ 16,00
Indennità di mora per pagamenti effettuati oltre la scadenza delle rate di contribuzione stabilite nel provvedimento di istituzione/attivazione di ogni master (l'indennità di mora non è rimborsabile, ad eccezione dei casi la cui responsabilità è attribuibile all'amministrazione)	€ 50,00
Duplicato della pergamena	€ 70,00
Imposta di bollo per presentazione istanze	€ 16,00
Imposta di bollo per certificati, secondo la normativa vigente	Da € 16,00
Spese di spedizione documenti in Italia e all'estero	€ 10,00
Spese di spedizione pergamena in Italia	€ 20,00
Spese di spedizione pergamena all'estero	€ 40,00



ART. 15 - DOTTORATI DI RICERCA

Ai fini dell'iscrizione è richiesto il versamento di:

- € 140,00 tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- € 16,00 imposta di bollo secondo la normativa vigente;
- € 1,50 diritti SIAE.

15.1 - ESONERI

Coloro che si iscrivono ad anni successivi al primo e richiedono la borsa di studio EDISU hanno diritto alla sospensione del pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, ma sono comunque tenuti al pagamento della contribuzione accessoria relativa a imposta di bollo e diritti SIAE.

Qualora costoro risultino esclusi dalla borsa di studio EDISU sono tenuti a integrare la contribuzione con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Sono tenute al pagamento della sola imposta di bollo le seguenti categorie:

- le persone con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%;
- le persone cui sia riconosciuto lo status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28/07/51, ratificata con Legge 24 luglio 1954, n. 722, previa esibizione del documento attestante la posizione;
- le persone cui sia riconosciuto lo status di protezione sussidiaria, previa esibizione del documento attestante la posizione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 251 del 19 novembre 2007;
- le persone che, ai sensi dell'art. 31 della Legge 26 dicembre 1981, n. 763, sono in possesso della qualifica di profugo e dell'attestazione che versano in stato di bisogno accertato ai sensi dell'articolo 9 della Legge stessa. Inoltre sono esonerate dal pagamento delle tasse e dei contributi per il periodo di due anni scolastici, dalla data del rimpatrio;
- studenti/studentesse internazionali beneficiari di borse di studio del Governo italiano;
- studenti/studentesse iscritti/e presso università estere e che partecipano a programmi di mobilità in ingresso per il rilascio del doppio titolo nell'ambito di accordi di co-tutela con l'Università di Torino.

15.2 - RIMBORSI

Coloro che si iscrivono al primo anno e richiedono la borsa di studio EDISU sono tenuti al pagamento della contribuzione prevista.



Qualora costoro risultino vincitori/vincitrici o idonei/e della borsa di studio EDISU, compresi/e gli/le aventi diritto alla sola prima rata della borsa, hanno diritto al rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Coloro che hanno versato somme non dovute hanno diritto al rimborso della quota erroneamente versata.

Per le somme non rimborsabili vedasi l'art. 1 del presente Regolamento.

15.3 - ALTRI CONTRIBUTI

TIPOLOGIA CONTRIBUTO	IMPORTO EURO
Test di ammissione	€ 50,00
Rilascio della pergamena	€ 50,00
Imposta di bollo per rilascio pergamena, secondo la normativa vigente	€ 16,00
Duplicato della pergamena	€ 50,00
Spese di spedizione documenti in Italia e all'estero	€ 10,00
Spese di spedizione pergamena in Italia	€ 20,00
Spese di spedizione pergamena all'estero	€ 40,00

ART. 16 - ESAMI DI STATO E PROVE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Ai fini dell'iscrizione è richiesto il versamento di:

- tassa di iscrizione: € 365,00;
- tassa erariale di ammissione: € 49,58;
- tassa rilascio diploma originale: € 50,00;
- tassa di iscrizione alle prove integrative, finalizzate all'iscrizione al Registro dei Revisori Legali: € 100,00.

16.1 - ALTRI CONTRIBUTI

TIPOLOGIA CONTRIBUTO	IMPORTO EURO
Tassa rilascio diploma originale, da versare all'atto del ritiro del diploma di abilitazione da parte di coloro che hanno conseguito l'abilitazione in anni antecedenti al 2011	€ 50,00



Integrazione Tassa rilascio diploma originale, da versare all'atto del ritiro del diploma di abilitazione da parte di coloro che hanno conseguito l'abilitazione nel periodo compreso tra la prima sessione di Esami di Stato dell'anno 2011 e la prima sessione di esami dell'anno 2014	€ 24,00
Indennità di mora per iscrizione tardiva	€ 100,00
Tassa rilascio duplicato diploma originale	€ 50,00
Tassa di abilitazione da versare, dopo l'abilitazione, all'Ente per il Diritto allo Studio della Regione ove è stata conseguita la laurea: importo per i laureati in Piemonte	€ 103,29
Imposta di bollo secondo la normativa vigente al momento del ritiro del diploma di abilitazione ovvero all'atto della richiesta di attestazioni di abilitazione	€ 16,00
Spese di spedizione documenti in Italia e all'estero	€ 10,00
Spese di spedizione diplomi di abilitazione in Italia	€ 20,00
Spese di spedizione diplomi di abilitazione all'estero	€ 40,00

16.2 - ESONERI

Coloro che sono risultati assenti, ritirati o respinti ad un esame di Stato ovvero ad una prova finalizzata al conseguimento dell'abilitazione professionale, all'atto di una nuova iscrizione al medesimo esame o alla medesima prova hanno diritto all'esonero dal pagamento della "Tassa rilascio diploma originale", purché non ne abbiano chiesto il rimborso e salvo eventuali integrazioni a seguito di aumento della tassa medesima.

Sono esentati dal versamento della "Tassa di iscrizione alle prove integrative" unicamente coloro che in una precedente sessione di esame sono risultati iscritti alle prove integrative finalizzate all'iscrizione al Registro dei Revisori Legali, ma che non siano stati ammessi a sostenerle non avendo superato, nella medesima sessione, le prove per l'abilitazione alle professioni di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, purché non ne abbiano chiesto il rimborso e salvo eventuali integrazioni a seguito di aumento della tassa medesima.

16.3 - RIMBORSI

La tassa di iscrizione e l'indennità di mora per iscrizione tardiva sono rimborsabili nel caso in cui la domanda di ammissione sia ritirata prima del termine di iscrizione oppure qualora il candidato o la candidata siano risultati assenti alla prima prova per motivi di salute, documentati attraverso certificato medico rilasciato da una struttura pubblica, ovvero per impossibilità oggettiva, che dovrà essere adeguatamente documentata.



La tassa rilascio diploma originale è rimborsabile per coloro che non conseguono l'abilitazione poiché assenti, ritirati o respinti dalla sessione per la quale hanno presentato domanda di iscrizione.

La tassa di iscrizione alle prove integrative finalizzate all'iscrizione al Registro dei Revisori legali è rimborsabile per coloro che non siano stati ammessi a sostenerle non avendo superato le prove d'esame per l'abilitazione alle professioni di Dottore Commercialista o di Esperto contabile, mentre non è rimborsabile per coloro che siano risultati ritirati o respinti alle prove medesime.

La tassa duplicato diploma originale non è in alcun caso rimborsabile.

ART. 17 - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

L'iscrizione avviene con il pagamento della prima rata della contribuzione o con il pagamento delle somme accessorie (imposta di bollo e tassa per diritti SIAE) nei soli casi di esonero previsti.

17.1 - PRIMA RATA

L'importo della prima rata è pari a € 482,50 di cui:

- € 325,00 a titolo di contributo universitario;
- € 140,00 tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- € 16,00 imposta di bollo secondo la normativa vigente;
- € 1,50 tassa per diritti SIAE.

Per coloro che sono iscritti alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dotate di contratti ministeriali di formazione specialistica (cosiddette "Scuole di specializzazione mediche"), a partire dal secondo anno l'importo della prima rata viene decurtato dal compenso relativo al contratto di formazione specialistica.

La suddetta disposizione non si applica ai medici strutturati del S.S.N., ai medici militari e ai medici in formazione specialistica che hanno una differente decorrenza contrattuale rispetto a quella stabilita dal bando di concorso ministeriale, che dovranno effettuare il pagamento dell'importo dovuto accedendo con le proprie credenziali alla MyUnito - "Sezione Tasse".



17.2 - SECONDA E TERZA RATA

Il Consiglio della Scuola di Specializzazione delibera l'importo dell'ulteriore contribuzione dovuta, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione prima dell'inizio del corso.

Tale contribuzione viene corrisposta in una sola rata o in due rate di pari importo, su disposizione del Consiglio della Scuola di Specializzazione che stabilisce anche i termini di pagamento indicati nei rispettivi bandi di ammissione alle Scuole. Laddove non previste dai bandi, le scadenze sono allineate a quelle stabilite per i corsi di laurea.

Per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dotate di contratti ministeriali di formazione specialistica e le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria riservate ai laureati non medici, l'ulteriore contribuzione dovuta viene corrisposta in due rate.

Per le Scuole di Specializzazione di Area Medica dotate di contratti ministeriali di formazione specialistica, l'importo viene decurtato dal compenso relativo al contratto di formazione specialistica in due rate.

Per i medici strutturati del S.S.N., i medici militari e i medici in formazione specialistica che hanno una differente decorrenza contrattuale valgono le stesse indicazioni previste per la prima rata (art. 17.1).

17.3 - ESONERI

Le persone con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% sono esonerate dal pagamento della contribuzione studentesca, ma sono comunque tenute al pagamento della contribuzione accessoria relativa a imposta di bollo e diritti SIAE da corrispondere entro il termine di scadenza delle iscrizioni. Tale esonero non si applica a coloro che sono iscritti alle scuole di specializzazione dell'area medica.

Coloro che sono iscritti ad anni successivi al primo e richiedono la borsa di studio EDISU hanno diritto alla sospensione del pagamento della prima rata della contribuzione studentesca, ma sono comunque tenuti al pagamento della contribuzione accessoria relativa a imposta di bollo e diritti SIAE.

Qualora costoro risultino:

- vincitori o idonei di borsa di studio EDISU, non sono tenuti al pagamento della seconda e terza rata;
- esclusi dalla borsa di studio EDISU sono tenuti a integrare la prima rata e a pagare la seconda e terza rata.



17.4 - RICOGNIZIONE

Laddove previsto dalle singole Scuole e/o dai rispettivi Regolamenti, coloro che non abbiano rinnovato l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, possono riattivare la carriera pagando un diritto fisso di importo pari a € 200,00 per anno accademico e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti il periodo di interruzione.

Se gli studi sono stati interrotti solo per un anno accademico, non è possibile beneficiare della ricognizione, ma è dovuto il pagamento di quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi dell'anno accademico di riferimento.

Il pagamento del diritto fisso di ricognizione per gli anni accademici che rientrano nel periodo di validità della certificazione non è dovuto nei casi di:

- invalidità pari o superiore al 66%;
- disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

17.5 - ALTRI CONTRIBUTI

TIPOLOGIA CONTRIBUTO	IMPORTO EURO
Contributo per il test di ammissione (i test di ammissione sono effettuati anche nell'eventualità in cui non si raggiunga il numero minimo previsto. Il contributo non è rimborsabile, salvo i casi di mancata attivazione dei corsi)	€ 100,00
Trasferimento in entrata o in uscita	€ 60,00
Duplicato badge o smart-card	€ 15,00
Tassa di conseguimento titolo	€ 70,00
Imposta di bollo per la pergamena	€ 16,00
Imposta di bollo sulla domanda di conseguimento titolo	€ 16,00
Tassa rilascio duplicato Diploma originale	€ 70,00
Duplicato Diploma Supplement	€ 15,00
Duplicato libretto	€ 28,00
Spese di spedizione documenti e smart card in Italia e all'estero	€ 10,00
Spese di spedizione pergamena in Italia	€ 20,00
Spese di spedizione pergamena all'estero	€ 40,00

17.6 - INDENNITÀ DI MORA E SANZIONI

Verranno applicate indennità di mora e sanzioni per le seguenti motivazioni:



TIPOLOGIA MORA/SANZIONE	IMPORTO EURO
Pagamenti tardivi contribuzione studentesca entro 7 giorni (mora non dovuta nel caso di pagamento tardivo d'integrazione della contribuzione)	€ 50,00
Pagamenti tardivi contribuzione studentesca oltre 7 giorni (mora non dovuta nel caso di pagamento tardivo d'integrazione della contribuzione)	€ 100,00
Domanda tardiva di trasferimento	€ 100,00
Sanzione per manomissione di documento ufficiale	€ 600,00

17.7 - RIMBORSI

Coloro che sono iscritti al primo anno e che richiedono la borsa di studio EDISU sono tenuti al pagamento della contribuzione studentesca.

Qualora costoro risultino:

- vincitori o idonei di borsa di studio EDISU, compresi gli aventi diritto alla sola prima rata della borsa, hanno diritto al rimborso della contribuzione versata e non sono tenuti al pagamento della seconda e terza rata;
- esclusi dalla borsa di studio EDISU, sono tenuti a regolarizzare la loro posizione con il pagamento della seconda e terza rata.

Coloro che rinunciano entro il termine di chiusura delle iscrizioni hanno diritto al rimborso della prima rata, detratti € 70,00 a titolo di corrispettivo del servizio amministrativo goduto.

Coloro che rinunciano entro 90 giorni dalla chiusura delle iscrizioni non hanno diritto al rimborso della prima rata e non sono tenuti al pagamento della seconda e terza rata.

Coloro che rinunciano oltre il termine di 90 giorni dalla chiusura delle iscrizioni non hanno diritto al rimborso della prima rata e sono tenuti al pagamento dell'intera contribuzione prevista per l'anno accademico.

Nel caso di RINUNCIA PER RIASSEGNAZIONE ALTRO ATENEO non verranno applicate le spese di amministrazione da € 70,00.

Coloro che hanno versato somme non dovute hanno diritto al rimborso della quota erroneamente versata.

Per le somme non rimborsabili vedasi l'art. 1 del presente Regolamento.



ART. 18 - CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Nel provvedimento di istituzione e attivazione del Corso di perfezionamento è indicata la contribuzione dovuta, comprese le quote accessorie (€ 16,00 imposta di bollo, € 1,50 tassa per diritti SIAE), definita dalla struttura didattica proponente e deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il mancato pagamento della contribuzione dovuta entro la scadenza per l'iscrizione stabilita dalla struttura didattica proponente comporta pertanto la mancata iscrizione al Corso.

18.1 - NORME DI RIMBORSO E RINUNCE

In caso di non attivazione del Corso di perfezionamento sono rimborsate le quote di contribuzione versate, escluse le quote accessorie. Per le somme non rimborsabili vedasi l'art. 1 del presente Regolamento.

In caso di rinuncia entro il termine di chiusura delle iscrizioni si ha diritto al rimborso della contribuzione versata, mentre in caso di rinuncia oltre il termine di chiusura delle iscrizioni non si ha diritto al rimborso.

Coloro che hanno versato somme non dovute hanno diritto al rimborso della quota erroneamente versata.

18.2 - ALTRI CONTRIBUTI

Contributo per il test di ammissione: € 100,00.

Il contributo non è rimborsabile, salvo i casi di mancata attivazione dei corsi o di mancato svolgimento del test.

È possibile richiedere la spedizione di documenti e certificati in Italia e all'estero con un contributo di € 10,00.

ART. 19 - CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Nel provvedimento di istituzione e attivazione del Corso di aggiornamento e formazione professionale è indicata la contribuzione dovuta, comprese le quote accessorie (€ 16,00 imposta di bollo, € 1,50 tassa per diritti SIAE), definita dalla struttura didattica proponente e deliberata dal Consiglio di Amministrazione.



Il mancato pagamento della contribuzione dovuta entro la scadenza per l'iscrizione stabilita dalla struttura didattica proponente comporta pertanto la mancata iscrizione al Corso.

È possibile richiedere la spedizione di documenti e certificati in Italia e all'estero con un contributo di € 10,00.

19.1 - RIMBORSI

In caso di non attivazione del Corso di aggiornamento e formazione professionale sono rimborsate le quote di contribuzione versate, escluse le quote accessorie. Per le somme non rimborsabili vedasi l'art. 1 del presente Regolamento.

In caso di rinuncia entro il termine di chiusura delle iscrizioni si ha diritto al rimborso della contribuzione versata, mentre in caso di rinuncia oltre il termine di chiusura delle iscrizioni non si ha diritto al rimborso.

Coloro che hanno versato somme non dovute hanno diritto al rimborso della quota erroneamente versata.

ART. 20 – ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE

Per le ulteriori attività formative non ricomprese nel presente Regolamento, si rimanda alle apposite relative delibere approvate dagli Organi di Ateneo.



ALLEGATO/ANNEX A

**ELENCO PIL PRO-CAPITE PPA E CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO UNICO
LIST OF GDP PER CAPITA (AT) PPP AND SINGLE COMPREHENSIVE FEE
ANNO ACCADEMICO – ACADEMIC YEAR 2024-2025**

PAESE - COUNTRY	PIL PROCAPITE PPA - GDP PER CAPITA (AT) PPP	CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO UNICO - SINGLE COMPREHENSIVE TUITION FEE
Afghanistan	2.010,56 €	300,00 €
Africa Eastern and Southern	3.930,40 €	300,00 €
Africa Western and Central	4.686,59 €	300,00 €
Albania	16.912,10 €	300,00 €
Algeria	12.896,80 €	300,00 €
American Samoa	4.901,15 €	300,00 €
Andorra	10.531,74 €	300,00 €
Angola	6.890,20 €	300,00 €
Antigua and Barbuda	27.062,60 €	500,00 €
Arab World	16.010,31 €	300,00 €
Argentina	26.780,60 €	500,00 €
Armenia	18.386,40 €	300,00 €
Aruba	41.049,80 €	700,00 €
Australia	59.144,80 €	700,00 €
Austria	66.674,20 €	1.000,00 €
Azerbaijan	19.740,00 €	300,00 €
Bahamas, The	31.386,60 €	500,00 €
Bahrain	54.473,00 €	700,00 €
Bangladesh	8.168,60 €	300,00 €
Barbados	15.763,80 €	300,00 €
Belarus	25.690,20 €	300,00 €
Belgium	65.151,40 €	1.000,00 €
Belize	11.900,40 €	300,00 €
Benin	3.684,80 €	300,00 €
Bermuda	97.863,40 €	1.000,00 €
Bhutan	11.314,22 €	300,00 €
Bolivia	9.343,60 €	300,00 €
Bosnia and Herzegovina	19.542,60 €	300,00 €



PAESE - COUNTRY	PIL PROCAPITE PPA - GDP PER CAPITA (AT) PPP	CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO UNICO - SINGLE COMPREHENSIVE TUITION FEE
Botswana	16.938,80 €	300,00 €
Brazil	17.418,20 €	300,00 €
British Virgin Islands	31.975,08 €	500,00 €
Brunei Darussalam	76.196,40 €	1.000,00 €
Bulgaria	32.251,40 €	500,00 €
Burkina Faso	2.359,40 €	300,00 €
Burundi	864,80 €	300,00 €
Cabo Verde	7.585,80 €	300,00 €
Cambodia	4.634,20 €	300,00 €
Cameroon	4.747,00 €	300,00 €
Canada	57.114,40 €	700,00 €
Cayman Islands	71.994,82 €	1.000,00 €
Central African Republic	1.099,80 €	300,00 €
Central Europe and the Baltics	41.051,94 €	700,00 €
Chad	1.729,60 €	300,00 €
Chile	27.927,40 €	500,00 €
China	20.924,40 €	300,00 €
Colombia	18.912,80 €	300,00 €
Comoros	3.487,40 €	300,00 €
Congo, Dem. Rep.	1.381,80 €	300,00 €
Congo, Rep.	5.893,80 €	300,00 €
Costa Rica	22.785,60 €	300,00 €
Cote d'Ivoire	6.533,00 €	300,00 €
Croatia	40.006,40 €	700,00 €
Cuba	6.310,29 €	300,00 €
Curacao	21.098,64 €	300,00 €
Cyprus	46.755,60 €	700,00 €
Czechia	46.313,80 €	700,00 €
Denmark	75.698,20 €	1.000,00 €
Djibouti	6.288,60 €	300,00 €
Dominica	15.275,00 €	300,00 €
Dominican Republic	21.977,20 €	300,00 €
East Asia & Pacific	21.769,96 €	300,00 €
Ecuador	13.395,00 €	300,00 €
Egypt, Arab Rep.	16.149,20 €	300,00 €



PAESE - COUNTRY	PIL PROCAPITE PPA - GDP PER CAPITA (AT) PPP	CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO UNICO - SINGLE COMPREHENSIVE TUITION FEE
El Salvador	10.528,00 €	300,00 €
Equatorial Guinea	13.263,40 €	300,00 €
Eritrea	1.323,84 €	300,00 €
Estonia	43.954,40 €	700,00 €
Eswatini	9.400,00 €	300,00 €
Ethiopia	2.707,20 €	300,00 €
Europe & Central Asia	43.797,05 €	700,00 €
European Union	53.803,79 €	700,00 €
Faroe Islands	74.015,60 €	1.000,00 €
Fiji	12.041,40 €	300,00 €
Finland	59.558,40 €	700,00 €
France	55.093,40 €	700,00 €
French Polynesia	15.003,49 €	300,00 €
Gabon	17.916,40 €	300,00 €
Gambia, The	2.726,00 €	300,00 €
Georgia	19.288,80 €	300,00 €
Germany	65.057,40 €	1.000,00 €
Ghana	6.589,40 €	300,00 €
Gibraltar	54.453,83 €	700,00 €
Greece	36.208,80 €	500,00 €
Greenland	33.184,18 €	500,00 €
Grenada	13.921,40 €	300,00 €
Guam	29.918,02 €	500,00 €
Guatemala	12.248,20 €	300,00 €
Guinea	3.459,20 €	300,00 €
Guinea-Bissau	2.237,20 €	300,00 €
Guyana	34.441,60 €	500,00 €
Haiti	3.045,60 €	300,00 €
Honduras	5.978,40 €	300,00 €
Hong Kong SAR, China	69.137,00 €	1.000,00 €
Hungary	39.771,40 €	500,00 €
Iceland	63.938,80 €	1.000,00 €
India	8.450,60 €	300,00 €
Indonesia	13.207,00 €	300,00 €
Iran, Islamic Rep.	15.575,80 €	300,00 €



PAESE - COUNTRY	PIL PROCAPITE PPA - GDP PER CAPITA (AT) PPP	CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO UNICO - SINGLE COMPREHENSIVE TUITION FEE
Iraq	13.094,20 €	300,00 €
Ireland	90.334,00 €	1.000,00 €
Isle of Man	74.664,41 €	1.000,00 €
Israel	48.588,60 €	700,00 €
Italy	52.583,60 €	700,00 €
Jamaica	9.973,40 €	300,00 €
Japan	46.830,80 €	700,00 €
Jordan	9.183,80 €	300,00 €
Kazakhstan	30.531,20 €	500,00 €
Kenya	5.461,40 €	300,00 €
Kiribati	3.637,80 €	300,00 €
Korea, Dem. People's Rep.	3.777,35 €	300,00 €
Korea, Rep.	49.284,20 €	700,00 €
Kosovo	13.442,00 €	300,00 €
Kuwait	60.442,00 €	1.000,00 €
Kyrgyz Republic	5.715,20 €	300,00 €
Lao PDR	7.651,60 €	300,00 €
Latin America & Caribbean	18.668,33 €	300,00 €
Latvia	38.549,40 €	500,00 €
Lebanon	11.142,42 €	300,00 €
Lesotho	2.979,80 €	300,00 €
Liberia	1.504,00 €	300,00 €
Libya	15.011,80 €	300,00 €
Liechtenstein	122.763,82 €	1.000,00 €
Lithuania	46.210,40 €	700,00 €
Luxembourg	92.731,00 €	1.000,00 €
Macao SAR, China	68.779,80 €	1.000,00 €
Madagascar	1.626,20 €	300,00 €
Malawi	1.682,60 €	300,00 €
Malaysia	31.847,20 €	500,00 €
Maldives	19.570,80 €	300,00 €
Mali	2.331,20 €	300,00 €
Malta	49.481,60 €	700,00 €
Marshall Islands	7.642,20 €	300,00 €
Mauritania	6.204,00 €	300,00 €



PAESE - COUNTRY	PIL PROCAPITE PPA - GDP PER CAPITA (AT) PPP	CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO UNICO - SINGLE COMPREHENSIVE TUITION FEE
Mauritius	24.496,40 €	300,00 €
Mexico	21.949,00 €	300,00 €
Micronesia, Fed. Sts.	4.023,20 €	300,00 €
Middle East & North Africa	18.442,06 €	300,00 €
Moldova	15.387,80 €	300,00 €
Monaco	102.111,96 €	1.000,00 €
Mongolia	13.677,00 €	300,00 €
Montenegro	27.156,60 €	500,00 €
Morocco	8.525,80 €	300,00 €
Mozambique	1.212,60 €	300,00 €
Myanmar	5.217,00 €	300,00 €
Namibia	11.204,80 €	300,00 €
Nauru	18.452,20 €	300,00 €
Nepal	4.690,60 €	300,00 €
Netherlands	69.419,00 €	1.000,00 €
New Caledonia	27.447,55 €	500,00 €
New Zealand	48.222,00 €	700,00 €
Nicaragua	6.570,60 €	300,00 €
Niger	1.522,80 €	300,00 €
Nigeria	5.546,00 €	300,00 €
North Macedonia	19.147,80 €	300,00 €
Northern Mariana Islands	11.738,02 €	300,00 €
Norway	117.500,00 €	1.000,00 €
Oman	37.365,00 €	500,00 €
Pacific island small states	6.881,83 €	300,00 €
Pakistan	5.658,80 €	300,00 €
Palau	15.007,25 €	300,00 €
Panama	32.486,40 €	500,00 €
Papua New Guinea	3.929,20 €	300,00 €
Paraguay	14.861,40 €	300,00 €
Peru	14.147,00 €	300,00 €
Philippines	9.935,80 €	300,00 €
Poland	42.083,80 €	700,00 €
Portugal	41.237,80 €	700,00 €
Puerto Rico	29.337,40 €	500,00 €



PAESE - COUNTRY	PIL PROCAPITE PPA - GDP PER CAPITA (AT) PPP	CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO UNICO - SINGLE COMPREHENSIVE TUITION FEE
Qatar	109.857,80 €	1.000,00 €
Romania	39.433,00 €	500,00 €
Russian Federation	37.553,00 €	500,00 €
Rwanda	2.820,00 €	300,00 €
Samoa	5.574,20 €	300,00 €
San Marino	52.512,20 €	700,00 €
Sao Tome and Principe	5.705,80 €	300,00 €
Saudi Arabia	52.076,00 €	700,00 €
Senegal	4.201,80 €	300,00 €
Serbia	22.381,40 €	300,00 €
Seychelles	22.428,40 €	300,00 €
Sierra Leone	1.927,00 €	300,00 €
Singapore	108.974,20 €	1.000,00 €
Sint Maarten (Dutch part)	42.384,60 €	700,00 €
Slovak Republic	37.919,60 €	500,00 €
Slovenia	47.272,60 €	700,00 €
Solomon Islands	2.509,80 €	300,00 €
Somalia	1.457,00 €	300,00 €
South Africa	14.109,40 €	300,00 €
South Asia	7.945,23 €	300,00 €
South Sudan	1.145,94 €	300,00 €
Spain	45.984,80 €	700,00 €
Sri Lanka	12.915,60 €	300,00 €
St. Kitts and Nevis	27.739,40 €	500,00 €
St. Lucia	22.193,40 €	300,00 €
St. Martin (French part)	29.371,53 €	500,00 €
St. Vincent and the Grenadines	16.224,40 €	300,00 €
Sub-Saharan Africa	4.236,40 €	300,00 €
Sudan	3.261,80 €	300,00 €
Suriname	17.258,40 €	300,00 €
Sweden	66.523,80 €	1.000,00 €
Switzerland	83.575,40 €	1.000,00 €
Syrian Arab Republic	2.559,42 €	300,00 €
Tajikistan	5.038,40 €	300,00 €
Tanzania	3.468,60 €	300,00 €



PAESE - COUNTRY	PIL PROCAPITE PPA - GDP PER CAPITA (AT) PPP	CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO UNICO - SINGLE COMPREHENSIVE TUITION FEE
Thailand	20.266,40 €	300,00 €
Timor-Leste	5.583,60 €	300,00 €
Togo	2.791,80 €	300,00 €
Tonga	6.236,22 €	300,00 €
Trinidad and Tobago	26.827,60 €	500,00 €
Tunisia	12.079,00 €	300,00 €
Turkiye	35.710,60 €	500,00 €
Turkmenistan	14.378,22 €	300,00 €
Turks and Caicos Islands	22.334,40 €	300,00 €
Tuvalu	6.871,40 €	300,00 €
Uganda	2.688,40 €	300,00 €
Ukraine	15.839,00 €	300,00 €
United Arab Emirates	73.818,20 €	1.000,00 €
United Kingdom	54.285,00 €	700,00 €
United States	73.273,00 €	1.000,00 €
Uruguay	28.359,80 €	500,00 €
Uzbekistan	8.591,60 €	300,00 €
Vanuatu	3.553,20 €	300,00 €
Venezuela, RB	10.629,79 €	300,00 €
Vietnam	12.539,60 €	300,00 €
Virgin Islands (U.S.)	31.860,34 €	500,00 €
West Bank and Gaza	6.993,60 €	300,00 €
Yemen, Rep.	2.285,83 €	300,00 €
Zambia	3.628,40 €	300,00 €
Zimbabwe	3.365,20 €	300,00 €

Fonte / Data from database: World Development Indicators

Aggiornamento / Update: 30/05/2024

Laddove il dato dell'anno 2024 non fosse disponibile, si è considerata la rilevazione disponibile più recente.